

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 37

mercoledì, 31 luglio 2013

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia. *pag. 3*

REFERENDUM**CONSIGLIO REGIONALE****- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 23 luglio 2013, n. 69

Istituzione del Comune di Borgo a Mozzano Pescaglia, per fusione dei Comuni di Borgo a Mozzano e di Pescaglia. Formulazione del quesito referendario ai sensi dell'articolo 60, comma 2, della legge regionale 23

novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto). *" 20*

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI**- Ordinanze**

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
16 luglio 2013, n. 11

L. 228/2012-O.C.D. n. 5/2013 - Intervento 2012EM-S0027 - Approvazione schema di convenzione tra Commissario, R.F.I. S.p.A., Provincia di Massa-Carrara e Comune di Carrara per l'adeguamento dell'attraversamento ferroviario sul T. Carrione. *" 20*

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
16 luglio 2013, n. 12

Legge 228 del 24/12/2012 - Disposizioni per la concessione di agevolazioni alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/03/2013 (art. 1 comma 548 L. 228 del 24/12/2012 - Legge di stabilità 2013). *" 34*

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2013, n. 41/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO**PREAMBOLO****Titolo I****OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI****Capo I****Ambito di applicazione**

Art. 1 - Oggetto

Capo II**Caratteristiche generali del sistema integrato dei servizi educativi**

Art. 2 - Classificazione dei servizi

Art. 3 - Forme di gestione dei servizi

Art. 4 - Partecipazione delle famiglie

Art. 5 - Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio

Art. 6 - Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi

Art. 7 - Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunali

Art. 8 - Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonali

Art. 9 - Funzioni delle aziende unità sanitarie locali

Art. 10 - Criteri di accesso ai servizi educativi e sistemi tariffari

Capo III**Personale**

Art. 11 - Personale dei servizi

Art. 12 - Formazione

Art. 13 - Titoli di studio degli educatori

Art. 14 - Titoli di studio del personale ausiliario

Art. 15 - Titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico

Art. 16 - Requisiti di onorabilità del personale e contrattualistica di riferimento

Capo IV**Strumenti a sostegno della scelta educativa delle famiglie**

Art. 17 - Carta dei servizi

Art. 18 - Elenco comunale degli educatori

Capo V**Standard e caratteristiche strutturali comuni ai servizi educativi**

Art. 19 - Standard di base e funzionalità degli spazi

Art. 20 - Caratteristiche degli spazi esterni

Titolo II**NIDO D'INFANZIA****Capo I****Definizione e requisiti strutturali**

Art. 21 - Nido d'infanzia

Art. 22 - Caratteristiche degli spazi interni

Art. 23 - Standard dimensionali per gli spazi interni

Art. 24 - Organizzazione degli spazi destinati ai bambini

Art. 25 - Ricettività e dimensionamento

Capo II**Requisiti organizzativi**

Art. 26 - Modalità di offerta del servizio

Art. 27 - Rapporto numerico tra educatori e bambini

Titolo III**SERVIZI INTEGRATIVI****Capo I****Spazio gioco****Sezione I****Definizione e requisiti strutturali**

Art. 28 - Spazio gioco

Art. 29 - Caratteristiche degli spazi interni

Art. 30 - Standard dimensionali per gli spazi interni

Art. 31 - Organizzazione degli spazi destinati ai bambini

Art. 32 - Ricettività e dimensionamento

| |
|---|
| Sezione II |
| Requisiti organizzativi |
| Art. 33 - Modalità di offerta del servizio |
| Art. 34 - Rapporto numerico tra educatori e bambini |
| Capo II |
| Centro per bambini e famiglie |
| Sezione I |
| Definizione e requisiti strutturali |
| Art. 35 - Centro per bambini e famiglie |
| Art. 36 - Caratteristiche degli spazi interni |
| Art. 37 - Standard dimensionali per gli spazi interni |
| Art. 38 - Organizzazione degli spazi destinati ai bambini e ai genitori |
| Art. 39 - Ricettività e dimensionamento |
| Sezione II |
| Requisiti organizzativi |
| Art. 40 - Modalità di offerta del servizio |
| Art. 41 - Rapporto numerico tra educatori e bambini |
| Capo III |
| Servizio educativo in contesto domiciliare |
| Sezione I |
| Definizione e requisiti strutturali |
| Art. 42 - Servizio educativo in contesto domiciliare |
| Art. 43 - Spazi interni ed esterni |
| Sezione II |
| Requisiti organizzativi |
| Art. 44 - Modalità di offerta del servizio |
| Art. 45 - Disposizioni di carattere organizzativo |
| Titolo IV |
| CONTINUITÀ VERTICALE |
| Capo I |
| Continuità verticale |
| Art. 46 - Centri educativi integrati zerosei |
| Art. 47 - Standard generali |
| Art. 48 - Progetto pedagogico ed educativo |
| Titolo V |
| AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO, ACCREDITAMENTO E FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO |
| Capo I |
| Autorizzazione al funzionamento e accreditamento |

| |
|---|
| Art. 49 - Autorizzazione al funzionamento e accreditamento |
| Art. 50 - Requisiti e procedimento di autorizzazione |
| Art. 51 - Requisiti e procedimento per l'accREDITAMENTO |
| Art. 52 - Convenzioni |
| Capo II |
| Obblighi informativi e funzioni di vigilanza e controllo |
| Art. 53 - Obblighi informativi dei soggetti titolari e gestori dei servizi educativi |
| Art. 54 - Vigilanza sui servizi educativi |
| Capo III |
| Finanziamenti per gli edifici adibiti a servizi educativi |
| Art. 55 - Destinazione degli edifici adibiti a servizi educativi |
| Titolo VI |
| DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
| Capo I |
| Disposizioni transitorie e finali |
| Art. 56 - Disposizioni transitorie relative ai servizi educativi già autorizzati |
| Art. 57 - Disposizioni transitorie relative agli spazi esterni |
| Art. 58 - Abrogazioni |
| PREAMBOLO |
| Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione; |
| Visto l'articolo 42 dello Statuto; |
| Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l'articolo 4 bis; |
| Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 30 maggio 2013; |
| Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3; |
| Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 433 del 10 giugno 2013; |
| Visto il parere favorevole con raccomandazioni della Quinta Commissione consiliare espresso nella seduta del 3 luglio 2013; |

Visto il parere favorevole espresso da Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 10 luglio 2013;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 18 marzo 2013, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2013, n. 599;

Considerato quanto segue:

1. è necessario creare una forte integrazione tra servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati attraverso la valorizzazione di tutte le realtà operanti sul territorio e a tal fine definire alcuni strumenti di promozione e supporto del sistema quali l'individuazione di forme di gestione dei servizi, la formazione e le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico;

2. è necessario creare contesti educativi capaci di sostenere il benessere e lo sviluppo integrale dei bambini in stretto raccordo con le famiglie, contemperando tali esigenze con la sostenibilità economica dei servizi educativi;

3. è opportuno procedere alla ridefinizione delle caratteristiche dei servizi educativi a partire dalla nuova classificazione del nomenclatore interregionale approvato in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome e introdurre strumenti capaci di orientare, supportare e verificare la qualità, nonché ridefinire gli standard strutturali e le modalità di funzionamento dei servizi stessi;

4. è necessario individuare le diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro dei servizi e le relative funzioni, nonché definire i titoli di studio che meglio rispondono all'esigenza di qualificazione personale;

5. è opportuno, nella prospettiva della continuità educativa verticale con la scuola dell'infanzia, individuare contesti di sperimentazione, di partecipazione e progetti di formazione capaci di realizzare un percorso educativo unitario da zero a sei anni;

6. è necessario prevedere per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi un termine di sessanta giorni al fine di consentire un'adeguata valutazione dei contenuti del progetto pedagogico e del progetto educativo;

7. di accogliere le raccomandazioni della Quinta commissione consiliare e di adeguare conseguentemente il testo;

Approva il presente regolamento

Titolo I OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Ambito di applicazione

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), definisce le disposizioni attuative e organizzative del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, di seguito denominati servizi educativi.

Capo II Caratteristiche generali del sistema integrato dei servizi educativi

Art. 2 Classificazione dei servizi

1. I servizi educativi di cui all'articolo 4 della l.r. 32/2002 costituiscono un sistema integrato e consistono in:

- a) nido d'infanzia;
- b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
 - 1) spazio gioco;
 - 2) centro per bambini e famiglie;
 - 3) servizio educativo in contesto domiciliare.

2. I servizi educativi di cui al comma 1, lettera a), e lettera b), numeri 1) e 2) possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.

3. I servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, di cui all'articolo 4, comma 5 della l.r. 32/2002, sono disciplinati dal comune territorialmente competente, che assicura il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini.

Art. 3 Forme di gestione dei servizi

1. Al fine di realizzare un'offerta qualificata e diversificata basata sull'integrazione fra pubblico e privato, si individuano le seguenti forme di titolarità e gestione dei servizi educativi:

- a) titolarità e gestione diretta da parte dei comuni;
- b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati che garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo, di cui all'articolo 5;
- c) titolarità e gestione privata.

Art. 4

Partecipazione delle famiglie

1. I titolari dei servizi educativi garantiscono la costituzione di organismi di partecipazione delle famiglie che favoriscono la condivisione delle relative strategie di intervento, al fine di implementare la qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini durante la frequenza.

Art. 5

Progetto pedagogico e progetto educativo del servizio

1. Il progetto pedagogico e il progetto educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di ogni servizio educativo.

2. Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio educativo.

3. Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico. In esso vengono definiti:

a) l'assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare il calendario, gli orari, le modalità di iscrizione, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi di bambini e i turni del personale;

b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale;

c) i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;

d) le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.

Art. 6

Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi

1. I soggetti titolari o gestori pubblici e privati dei servizi educativi garantiscono per gli stessi le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l'omogeneità e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale.

2. Per i servizi educativi accreditati le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 15.

3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 vengono realizzate le seguenti attività:

a) supervisione sul gruppo degli operatori del singolo servizio;

b) monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico e del progetto educativo;

c) coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;

d) aggiornamento e formazione del personale;

e) raccordo con il coordinamento gestionale e pedagogico comunale e con i servizi socio-sanitari e promozione della continuità con la scuola dell'infanzia;

f) raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche.

Art. 7

Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunali

1. I comuni realizzano il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi al fine di garantire il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati presenti sul territorio e la qualificazione del sistema integrato.

2. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 15.

3. Le funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale si realizzano con il concorso dei responsabili dei servizi educativi operanti sul territorio.

4. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 3, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi, vengono realizzate le seguenti attività:

a) definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;

b) supporto nell'elaborazione di atti regolamentari del comune;

c) elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;

d) promozione della verifica e dell'innovazione delle strategie educative, nonché di quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare;

e) sviluppo e coordinamento dell'utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi risultati;

f) promozione, in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi, del piano della formazione degli operatori e monitoraggio dell'attuazione dello stesso;

g) analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio, in collaborazione con i re-

sponsabili dei servizi educativi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;

h) raccordo con l'azienda unità sanitaria locale (azienda USL) per tutti gli ambiti di competenza;

i) promozione di scambi e confronti fra i servizi presenti nel sistema locale;

l) promozione della continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della scuola dell'infanzia.

Art. 8

Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonali

1. Al fine di garantire al contempo coerenza e dinamismo progettuale nell'ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi, le Conferenze zonali per l'istruzione costituiscono, al proprio interno, organismi di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi.

2. Negli organismi di cui al comma 1 le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 15.

3. Gli organismi di cui al comma 1 sono presieduti da un referente individuato dai comuni della zona. In essi trovano rappresentanza i titolari o i gestori pubblici e privati dei servizi educativi attivi in ambito zonale, secondo le modalità previste dalla Conferenza zonale per l'istruzione.

4. Gli organismi di cui al comma 1 svolgono le seguenti funzioni, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi:

a) supportano le Conferenze zonali per l'istruzione nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi, anche attraverso l'analisi di dati sui servizi del territorio;

b) promuovono la formazione permanente del personale operante nei servizi;

c) definiscono principi omogenei per l'adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari;

d) supportano e promuovono l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l'analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;

e) promuovono la continuità educativa da zero a sei anni assicurando il confronto con operatori e referenti della scuola dell'infanzia.

Art. 9

Funzioni delle aziende unità sanitarie locali

1. D'intesa con i comuni, le aziende USL, ai sensi

della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2001"), vigilano sul funzionamento dei servizi educativi attivi sul territorio di loro competenza e ne sostengono le attività. In particolare:

a) realizzano attività di informazione e prevenzione in tema di salute e benessere nella prima infanzia;

b) contribuiscono all'elaborazione e al controllo dei menù, nel caso che il servizio preveda la somministrazione di alimenti;

c) collaborano ai progetti di intervento nei confronti di bambini portatori di disagio fisico, psicologico e sociale;

d) realizzano le attività istruttorie, di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

2. Sulle attività di cui al comma 1 i comuni elaborano, in collaborazione con l'azienda USL, appositi protocolli operativi, di cui promuovono l'adozione anche da parte delle strutture private autorizzate al funzionamento.

Art. 10

Criteri di accesso ai servizi educativi e sistemi tariffari

1. I servizi educativi che rientrano nel sistema pubblico dell'offerta, composto dai servizi a titolarità pubblica e da quelli a titolarità privata accreditati e convenzionati ai sensi degli articoli 51 e 52, adottano criteri di accesso predeterminati e pubblici.

2. I criteri di cui al comma 1 prevedono priorità per i casi di:

a) disabilità;

b) disagio sociale attestato dai servizi sociali territoriali.

3. Nella determinazione della graduatoria di accesso i comuni applicano criteri che tengono conto della composizione della famiglia e delle condizioni di lavoro dei genitori.

4. Nell'adozione dei sistemi tariffari i comuni applicano criteri orientati all'equità, quali la valutazione della condizione economica della famiglia.

Capo III

Personale

Art. 11

Personale dei servizi

1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dagli educatori e dal personale ausiliario, che operano

secondo il principio della collegialità e nel quadro degli indirizzi del coordinamento gestionale e pedagogico per l'attuazione del progetto educativo.

2. Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo, curano la relazione con i genitori e li coinvolgono nella vita del servizio.

3. Il personale ausiliario è responsabile della gestione della refezione, se prevista, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori nelle diverse situazioni nell'arco del tempo di funzionamento del servizio. Il personale ausiliario comprende il cuoco per i servizi che prevedono la cucina interna.

4. Alle attività di programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione in ambito educativo e psicopedagogico è dedicato uno specifico tempo di lavoro che, per gli educatori, non può essere inferiore all'8 per cento del complessivo tempo di lavoro individuale.

Art. 12 Formazione

1. La formazione degli educatori e del personale ausiliario è svolta in ogni servizio educativo nell'ambito di una programmazione annuale e ne è garantita la continuità nel tempo.

2. Il coordinamento gestionale e pedagogico, sia comunale che di ambito zonale, garantisce la realizzazione di iniziative formative rivolte agli educatori e al personale ausiliario dei servizi del proprio territorio, sia pubblici che privati.

3. Allo scopo di favorire la continuità educativa per i bambini da zero a sei anni i comuni e le conferenze zonali per l'istruzione promuovono iniziative di formazione congiunta per educatori e insegnanti della scuola dell'infanzia, anche tramite la sottoscrizione di accordi specifici.

Art. 13 Titoli di studio degli educatori

1. Per ricoprire il ruolo di educatore è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- a) laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche;
- b) master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia per coloro che sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali e hanno sostenuto esami in materie psicologiche o pedagogiche;

c) diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;

d) diploma di liceo delle scienze umane ad indirizzo socio-psico-pedagogico;

e) diploma di assistente comunità infantile;

f) diploma di dirigente di comunità;

g) titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Possono inoltre ricoprire il ruolo di educatore coloro che sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), nonché coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno intrapreso il percorso per l'acquisizione di tali titoli di studio e li conseguano entro il ciclo di istruzione o formazione previsto dalla normativa vigente.

3. Dal 1° settembre 2018, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono ritenuti validi per l'esercizio della funzione di educatore i titoli di studio di cui al comma 1, lettere a) e b) e i titoli ad essi equipollenti, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché i titoli di cui alle lettere da c) a f) conseguiti entro il 31 agosto 2018.

Art. 14 Titoli di studio del personale ausiliario

1. Il personale addetto alla cucina con funzione di cuoco possiede l'attestato di qualifica professionale specifico.

2. Il personale con funzione di operatore ausiliario deve avere assolto l'obbligo scolastico.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a coloro che svolgono o hanno svolto la funzione di cuoco o di operatore ausiliario alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 15 Titoli di studio per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento pedagogico

1. I soggetti che svolgono le funzioni di coordinamento pedagogico sono in possesso di laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di coordinamento pedagogico alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Possono inoltre svolgere le funzioni di coordinamento pedagogico i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali con il sostenimento di esami in materie psicologiche o pedagogiche e hanno conseguito o conseguono, entro il 31 agosto 2018, un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia.

Art. 16

Requisiti di onorabilità del personale e contrattualistica di riferimento

1. Costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di coordinamento pedagogico, educatore e operatore ausiliario presso i servizi educativi il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.

2. Al personale impiegato nei servizi educativi viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il soggetto titolare o gestore del servizio siglato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Capo IV

Strumenti a sostegno della scelta educativa delle famiglie

Art. 17

Carta dei servizi

1. I soggetti titolari pubblici e privati dei servizi educativi adottano la carta dei servizi quale strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e che regola i rapporti tra i servizi e gli utenti.

2. La carta dei servizi contiene i seguenti elementi:

- a) principi fondamentali che presidono all'erogazione dei servizi;
- b) criteri di riferimento per l'accesso ai servizi;
- c) modalità generali di funzionamento e standard di qualità dei servizi;
- d) forme di partecipazione e controllo da parte delle famiglie;
- e) diritti di natura risarcitoria per inadempienze nell'erogazione del servizio.

Art. 18

Elenco comunale degli educatori

1. I comuni possono istituire elenchi degli educatori al fine di mettere a disposizione delle famiglie personale qualificato per lo svolgimento di prestazioni di tipo privato.

2. I soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 1 possiedono uno dei titoli di studio previsti all'articolo 13 per l'esercizio della funzione di educatore. I comuni possono prevedere requisiti specifici ulteriori, come la comprovata esperienza o l'effettuazione di un tirocinio presso un servizio inserito nel sistema complessivo dell'offerta.

3. I comuni che istituiscono gli elenchi di cui al comma 1 promuovono corsi di aggiornamento professionale rivolti agli educatori, al fine di assicurare la qualità della prestazione.

Capo IV

Standard e caratteristiche strutturali comuni ai servizi educativi

Art. 19

Standard di base e funzionalità degli spazi

1. Il servizio educativo è collocato, di norma, in un edificio con destinazione esclusiva. Qualora la destinazione non sia esclusiva è comunque assicurata autonomia funzionale.

2. I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, i casi in cui alcuni spazi di quest'ultimo possono essere condivisi fra il servizio educativo e altri servizi ospitati nel medesimo edificio.

3. I comuni stabiliscono le caratteristiche delle aree e delle strutture in cui possono essere collocati i servizi educativi al fine di garantirne le migliori condizioni di salubrità, anche in relazione all'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico ai sensi della normativa vigente.

4. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo, interni ed esterni, nonché gli impianti possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità.

5. L'area esterna di cui all'articolo 20 è adiacente all'edificio in cui è collocato il servizio educativo.

6. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini sono protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

7. In orario di chiusura è possibile l'utilizzo program-

mato da parte di altri soggetti garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo, anche tramite la previsione di protocolli d'uso dei locali e di sanificazione degli stessi al termine dell'utilizzo.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi educativi in contesto domiciliare.

Art. 20

Caratteristiche degli spazi esterni

1. L'area esterna del servizio educativo è recintata, attrezzata a verde e di uso esclusivo dei bambini durante l'orario di apertura del servizio stesso e non è inferiore alla superficie interna messa a disposizione dei bambini.

2. L'area esterna è organizzata e attrezzata come ambiente educativo in modo da consentire l'esplorazione libera e il gioco strutturato in relazione alle esigenze delle diverse età. Inoltre dispone di una zona coperta e pavimentata.

3. Gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura del servizio educativo di cui sia previsto l'utilizzo da parte dei bambini rispondono alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2.

4. I comuni possono prevedere la riduzione della superficie degli spazi esterni, di cui al comma 1, fino ad un massimo del 50 per cento, per le strutture ubicate all'interno dei centri storici o per aree urbane con particolari caratteristiche.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi educativi in contesto domiciliare.

Titolo II

NIDO D'INFANZIA

Capo I

Definizione e requisiti strutturali

Art. 21

Nido d'infanzia

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico rivolto a bambini da tre mesi a tre anni, che consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a educatori qualificati.

2. Il nido d'infanzia promuove, in stretto raccordo con le famiglie, un progetto educativo orientato a sostenere il benessere e lo sviluppo integrale dei bambini, nel rispetto dei ritmi e degli stili individuali di crescita e sviluppo.

Art. 22

Caratteristiche degli spazi interni

1. Nel nido d'infanzia gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell'usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo, nonché garantendo un facile collegamento con l'area esterna.

2. I principali ambiti funzionali degli spazi interni sono i seguenti:

a) un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico per l'accoglienza;

b) unità funzionali comprensive di ambienti per il gioco, il pranzo e il riposo, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale, finalizzate ad accogliere un gruppo di bambini compreso fra un minimo di sette e un massimo di venticinque; ogni unità funzionale comprende anche ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini;

c) spazi comuni, ivi compresi eventuali laboratori utilizzabili dai bambini dei diversi gruppi;

d) servizi generali, compresi cucina o zona per lo sporzionamento di pasti confezionati all'esterno della struttura;

e) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici.

3. Sono inoltre previsti spazi per il riposo dei bambini di norma fino a dodici mesi, nonché per tutti gli altri se il servizio funziona anche durante il pomeriggio.

4. Nel caso di nidi d'infanzia con ricettività fino a venticinque bambini, gli ambiti funzionali di cui al comma 2, lettere b) e c) possono essere integrati in un unico ambiente.

5. I nidi d'infanzia già autorizzati all'entrata in vigore del presente regolamento possono non prevedere l'ingresso con filtro termico di cui al comma 2, lettera a) e ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini per ogni unità funzionale, come disciplinato dal comma 2, lettera b).

Art. 23

Standard dimensionali per gli spazi interni

1. Gli spazi del nido d'infanzia destinati a ingresso, unità funzionali e spazi comuni hanno, complessivamente, una superficie minima di 5 metri quadrati per bambino.

2. L'ambiente destinato al bagno e al cambio dei

bambini, di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), prevede:

a) una superficie minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini;

b) almeno tre wc, riducibili a due wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta con doccia flessibile per il lavaggio dei bambini.

3. La zona destinata a educatori, genitori ed altri adulti è organizzata per i colloqui e le riunioni di piccoli gruppi. All'interno della struttura è consentita la raccolta e la tenuta di un archivio documentale inerente le attività del servizio.

4. Ai nidi d'infanzia già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera b).

Art. 24

Organizzazione degli spazi destinati ai bambini

1. Gli ambienti del nido d'infanzia destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini, anche in piccolo gruppo, contengono arredi e giochi che garantiscono la sicurezza e il benessere dei bambini, nel rispetto della normativa vigente.

2. Nello spazio sono presenti segni personali di riconoscimento legati ad ognuno dei bambini accolti e le esperienze svolte dai bambini sono valorizzate e rese visibili agli stessi bambini e alle loro famiglie.

3. I diversi materiali di gioco sono organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini stessi.

Art. 25

Ricettività e dimensionamento

1. La ricettività minima e massima del nido d'infanzia è fissata rispettivamente in sette e sessanta posti.

2. Possono accedere al nido d'infanzia bambini che abbiano compiuto tre mesi e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.

3. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei

bambini che il servizio è autorizzato a iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.

4. Qualora l'articolazione e la divisione degli spazi dell'edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini il comune, in sede di autorizzazione, può ridurre o escludere l'estensione di cui al comma 3.

5. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all'incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.

6. I comuni regolamentano la permanenza presso il nido d'infanzia oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Capo II

Requisiti organizzativi

Art. 26

Modalità di offerta del servizio

1. Il calendario annuale di funzionamento del nido d'infanzia prevede l'apertura per almeno quarantadue settimane, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì compresi.

2. L'orario quotidiano di funzionamento, a partire dalla mattina, è compreso fra un minimo di sei ore e un massimo di dodici ore. Ciascun bambino può frequentare il nido d'infanzia per un massimo di dieci ore giornaliere.

3. Il servizio educativo prevede l'erogazione del pranzo e modalità di iscrizione e frequenza diversificate.

4. Non è consentita l'acquisizione dall'esterno di pasti destinati a bambini nel primo anno di vita.

Art. 27

Rapporto numerico tra educatori e bambini

1. La dotazione organica è definita in base al rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti al nido d'infanzia calcolato per le diverse fasce di età nel modo seguente:

a) non più di sei bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai dodici mesi;

b) non più di sette bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra dodici e ventitré mesi;

c) non più di dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi.

2. Il sistema dei turni degli educatori è strutturato in modo da garantire:

a) il rapporto numerico educatore bambino nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio in relazione alla frequenza dei bambini;

b) il massimo grado di compresenza fra educatori per la continuità di relazione con i bambini nell'arco della giornata.

3. Il personale ausiliario operante nel nido d'infanzia è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere. I comuni individuano i parametri per definire l'adeguatezza numerica del personale ausiliario.

TITOLO III SERVIZI INTEGRATIVI

Capo I Spazio gioco

Sezione I Definizione e requisiti strutturali

Art. 28 Spazio gioco

1. Lo spazio gioco è un servizio educativo dove i bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio. L'accoglienza è articolata in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell'utenza.

Art. 29 Caratteristiche degli spazi interni

1. Nello spazio gioco gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell'usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo, nonché garantendo un facile collegamento con l'area esterna.

2. I principali ambiti funzionali dello spazio gioco sono i seguenti:

a) un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico per l'accoglienza;

b) unità funzionali comprensive di ambienti per il gioco, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale, finalizzate ad accogliere un gruppo di bambini compreso fra un minimo di sette e un massimo di venticinque; ogni unità funzionale comprende anche ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini;

c) spazi comuni, ivi compresi eventuali laboratori utilizzabili dai bambini dei diversi gruppi;

d) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici.

3. Nel caso di spazi gioco con ricettività fino a venticinque bambini, gli ambiti funzionali di cui al comma 2, lettere b) e c) possono essere integrati in un unico ambiente.

4. Gli spazi gioco già autorizzati all'entrata in vigore del presente regolamento quali centro gioco educativo ai sensi del d.p.g.r. 47/R/2003 possono non prevedere l'ingresso con filtro termico di cui al comma 2, lettera a) e ambienti destinati al bagno e al cambio dei bambini per ogni unità funzionale, come disciplinato dal comma 2, lettera b).

Art. 30

Standard dimensionali per gli spazi interni

1. Gli spazi dello spazio gioco destinati a ingresso, unità funzionali e spazi comuni hanno, complessivamente, una superficie minima di 4 metri quadrati per bambino.

2. L'ambiente destinato al bagno e al cambio dei bambini di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b) prevede:

a) una superficie minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini;

b) almeno tre wc, riducibili a due wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta con doccia flessibile per il lavaggio dei bambini.

3. La zona destinata a educatori, genitori ed altri adulti è organizzata per i colloqui e le riunioni di piccoli gruppi. All'interno della struttura è consentita la raccolta e la tenuta di un archivio documentale inerente le attività del servizio.

4. Agli spazi gioco già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento quali centri gioco educativi ai sensi del d.p.g.r. 47/R/2003 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera b).

Art. 31

Organizzazione degli spazi destinati ai bambini

1. Gli ambienti dello spazio gioco destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini anche in piccolo gruppo, contengono arredi e giochi che garantiscono la sicurezza e il benessere dei bambini, nel rispetto della normativa vigente.

2. Nello spazio sono presenti segni personali di riconoscimento legati ad ognuno dei bambini accolti. Le esperienze svolte dai bambini sono essere rese visibili e restituite nel loro valore agli stessi bambini e alle famiglie.

3. I diversi materiali di gioco sono organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini stessi.

Art. 32

Ricettività e dimensionamento

1. La ricettività minima e massima dello spazio gioco è fissata rispettivamente in sei e cinquanta posti.

2. Possono accedere allo spazio gioco bambini che hanno compiuto diciotto mesi di età e che non hanno compiuto tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.

3. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato ad iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.

4. Qualora l'articolazione e la divisione degli spazi dell'edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini il comune, in sede di autorizzazione, può ridurre o escludere l'estensione di cui al comma 3.

5. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all'incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.

6. I comuni regolamentano la permanenza presso lo spazio gioco oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Sezione II

Requisiti organizzativi

Art. 33

Modalità di offerta del servizio

1. Il calendario annuale di funzionamento dello spazio gioco prevede l'apertura per almeno tre mesi.

2. L'orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo tre ore, in caso di apertura solo antimeridiana o solo pomeridiana, e un massimo undici ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l'interruzione del servizio fra la mattina e il pomeriggio.

3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, per periodi di tempo mai superiori alle cinque ore.

4. Nello spazio gioco non viene erogato il pranzo e non è previsto il riposo pomeridiano.

Art. 34

Rapporto numerico tra educatori e bambini

1. La dotazione organica è definita in base al rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti allo spazio gioco calcolato sulla base delle diverse fasce di età nel modo seguente:

a) non più di otto bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai ventiquattro mesi;

b) non più di dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi.

2. Nella gestione dei turni degli educatori è garantito al massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.

3. Il personale ausiliario operante nello spazio gioco è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e collabora con gli educatori. I comuni individuano i parametri per definire l'adeguatezza numerica del personale ausiliario.

Capo II

Centro per bambini e famiglie

Sezione I

Definizione e requisiti strutturali

Art. 35

Centro per bambini e famiglie

1. Il centro per bambini e famiglie è un servizio nel quale si accolgono i bambini da zero a tre anni insieme ai loro genitori o ad altra persona adulta autorizzata dai genitori.

2. I genitori o gli altri adulti che accompagnano i bambini nella frequenza del centro dei bambini e delle

famiglie partecipano attivamente all'organizzazione e gestione di alcune attività, sulla base del progetto educativo.

Art. 36

Caratteristiche degli spazi interni

1. Nel centro bambini e famiglie gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell'usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto pedagogico ed educativo, nonché garantendo un facile collegamento con l'area esterna.

2. I principali ambiti funzionali del centro per bambini e famiglie sono i seguenti:

- a) un ingresso strutturato in modo da garantire un filtro termico per l'accoglienza;
- b) ambienti per il gioco, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale;
- c) ambienti per il bagno e il cambio dei bambini;
- d) spazi a disposizione degli adulti e relativi servizi igienici.

Art. 37

Standard dimensionali per gli spazi interni

1. Gli spazi destinati a ingresso e ambienti per il gioco del centro per bambini e famiglie hanno, complessivamente, una superficie minima di 5 metri quadrati per bambino.

2. L'ambiente destinato al bagno e al cambio dei bambini di cui all'articolo 36, comma 2, lettera c) prevede:

- a) una superficie minima di 8 metri quadrati, riducibili a 5 metri quadrati nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini;
- b) almeno 3 wc, riducibili a 2 wc nel caso in cui la ricettività sia inferiore a dieci bambini, un lavandino a canale, un fasciatoio e una vaschetta per il lavaggio dei bambini.

3. Ai centri bambini e famiglie già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento quali centri bambini e genitori ai sensi del d.p.g.r. 47/R/2003 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera b).

Art. 38

Organizzazione degli spazi destinati ai bambini e ai genitori

1. Gli ambienti del centro per bambini e famiglie

destinati ad accogliere esperienze e attività dei bambini anche in piccolo gruppo, contengono arredi e giochi che garantiscono la sicurezza e il benessere dei bambini, nel rispetto della normativa vigente.

2. I diversi materiali di gioco sono organizzati in modo ordinato, adeguato in qualità e diversità alla numerosità dei bambini accolti, e in modo tale da favorire la diretta accessibilità da parte dei bambini stessi.

3. La zona destinata a educatori, genitori e ad altri adulti è organizzata per i colloqui e le riunioni di piccoli gruppi, nonché per consentire la raccolta e la tenuta di un archivio documentale inerente le attività del servizio.

Art. 39

Ricettività e dimensionamento

1. La ricettività minima e massima del centro per bambini e famiglie è fissata rispettivamente in sei e quaranta posti.

2. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato ad iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.

3. Qualora l'articolazione e la divisione degli spazi dell'edificio non consentano una adeguata fruizione da parte dei bambini il comune, in sede di autorizzazione, può ridurre o escludere l'estensione di cui al comma 2.

4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative, si provvede, previo parere del comune, alla riduzione del numero di bambini accolti o all'incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio.

5. I comuni regolamentano la permanenza presso il centro per bambini e famiglie oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Sezione II

Requisiti organizzativi

Art. 40

Modalità di offerta del servizio

1. Il calendario annuale di funzionamento del centro per bambini e famiglie prevede l'apertura per almeno

tre mesi, con attività svolta almeno due giorni alla settimana.

2. L'orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo tre ore, in caso di apertura solo antimeridiana o solo pomeridiana, e un massimo di dieci ore complessive, in caso di apertura antimeridiana e pomeridiana, compresa l'interruzione del servizio fra la mattina e il pomeriggio.

3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate, antimeridiane o pomeridiane, per periodi di tempo mai superiori alle cinque ore.

4. Nel centro per bambini e famiglie non viene erogato il pranzo e non è previsto il riposo pomeridiano.

Art. 41

Rapporto numerico tra educatori e bambini

1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti al centro bambini e famiglie è di non più di dieci bambini per educatore. Tale rapporto è garantito nelle diverse fasce orarie di funzionamento del servizio.

2. Nella gestione dei turni degli educatori è garantita al massimo grado la continuità di relazione degli educatori con i bambini.

3. Il personale ausiliario operante nel centro dei bambini e delle famiglie è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e collabora con gli educatori. I comuni individuano i parametri per definire l'adeguatezza numerica del personale ausiliario.

Capo III

Servizio educativo in contesto domiciliare

Sezione I

Definizione e requisiti strutturali

Art. 42

Servizio educativo in contesto domiciliare

1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, realizzato con personale educativo presso un'abitazione.

2. Il servizio educativo in contesto domiciliare può accogliere fino a sei bambini contemporaneamente e può essere attivato con almeno tre iscritti.

3. Possono accedere al servizio educativo i bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'an-

no educativo di iscrizione. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.

4. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità della situazione, previo parere del comune, il titolare del servizio provvede alle necessarie variazioni organizzative.

5. Il comune che autorizza i servizi educativi in contesto domiciliare realizza il coordinamento pedagogico di cui all'articolo 7 per gli stessi in modo da favorire un'effettiva interazione con gli altri servizi educativi del sistema integrato comunale e promuovere l'aggiornamento professionale degli educatori.

6. I servizi educativi in contesto domiciliare fanno riferimento al coordinamento pedagogico di cui all'articolo 7 ai fini di un'effettiva interazione con gli altri servizi educativi del sistema integrato comunale e per l'aggiornamento professionale degli educatori.

Art. 43

Spazi interni ed esterni

1. Gli ambienti e gli spazi del servizio educativo in contesto domiciliare, interni ed esterni, nonché gli impianti degli stessi possiedono i requisiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini e del personale addetto.

2. Il servizio educativo dispone di ambienti, spazi, arredi, giochi e altri materiali idonei e organizzati in modo da garantire l'accoglienza di un piccolo gruppo di bambini, offrire opportunità di relazione e gioco e garantire al contempo le necessarie attività di cura e igiene personale.

3. La superficie interna di un servizio educativo domiciliare destinata alle attività di gioco e al riposo, ove previsto ai sensi dell'articolo 44, comma 3, non può essere inferiore a 20 metri quadrati, esclusa la zona per il cambio e l'igiene personale, che è organizzata in uno o più locali e dotata di acqua corrente calda. Agli spazi di cui al presente comma è assicurata autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione.

4. E' inoltre disponibile uno spazio inaccessibile ai bambini provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature idonee per la preparazione dei pasti o lo sporzionamento dei pasti forniti dall'esterno. Le modalità di acquisizione degli alimenti, di preparazione e di somministrazione dei pasti sono sottoposte alle norme igienico-sanitarie vigenti.

5. La preparazione di pasti all'interno è obbligatoria per i bambini fino a dodici mesi di età.

Sezione II Requisiti organizzativi

Art. 44 Modalità di offerta del servizio

1. Il calendario annuale di funzionamento del servizio educativo in contesto domiciliare prevede l'apertura per almeno otto mesi, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì.

2. L'orario quotidiano di funzionamento è compreso fra un minimo di quattro e un massimo di undici ore.

3. Il servizio educativo può prevedere modalità di iscrizione e frequenza diversificate. In caso di frequenza superiore alle cinque ore è prevista la fruizione del pranzo e il riposo.

Art. 45 Disposizioni di carattere organizzativo

1. In caso di apertura quotidiana di sei o più ore, la gestione del servizio non può essere affidata ad un solo educatore.

2. La gestione del servizio prevede la sostituzione immediata delle assenze degli educatori ad esso assegnato.

3. La gestione del servizio prevede la reperibilità di una figura adulta, diversa dagli educatori ad esso assegnati, che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno.

4. Gli educatori non possono svolgere le funzioni inerenti la preparazione e lo sporzionamento dei pasti, che sono svolte da altro soggetto.

5. Gli educatori possono svolgere le attività di pulizia e riordino generale dell'ambiente al di fuori del tempo di frequenza dei bambini.

Titolo IV CONTINUITÀ VERTICALE

Capo I Continuità verticale

Art. 46 Centri educativi integrati zerosei

1. Per la realizzazione della continuità verticale, di

cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) della l.r. 32/2002, la Regione promuove la sperimentazione di centri educativi che realizzano l'integrazione tra nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia, di seguito denominati "Centri zerosei".

Art. 47 Standard generali

1. Il centro zerosei accoglie bambini da tre mesi a sei anni in un'unica struttura in cui si svolgono, in modo integrato, le attività rivolte ai bambini delle diverse fasce di età.

2. Per garantire la continuità e l'integrazione delle attività educative il centro zerosei deve far riferimento ad un unico soggetto gestore.

3. Gli standard di riferimento, i titoli di studio degli educatori e i rapporti numerici con i bambini frequentanti derivano dalla combinazione e integrazione di quelli definiti dal presente regolamento, per i servizi educativi per la prima infanzia, e dalla normativa vigente, per le scuole dell'infanzia.

Art. 48 Progetto pedagogico ed educativo

1. Il progetto pedagogico e il progetto educativo, di cui all'articolo 5, prevedono l'integrazione delle attività rivolte alle diverse fasce di età accolte.

2. Il progetto educativo in particolare sviluppa l'integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte attraverso adeguate modalità di organizzazione degli spazi, dei gruppi dei bambini e dei turni del personale.

Titolo V AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO, ACCREDITAMENTO E FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Capo I Autorizzazione al funzionamento e accreditamento

Art. 49 Autorizzazione al funzionamento e accreditamento

1. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati l'autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.

2. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti pubblici non comunali l'accREDITAMENTO costituisce condi-

zione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.

3. L'accreditamento costituisce condizione perché un servizio educativo a titolarità di soggetti privati possa accedere al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici.

4. I servizi educativi a titolarità comunale possiedono i requisiti previsti per l'accreditamento e possono accedere ai contributi di cui al comma 3.

Art. 50

Requisiti e procedimento di autorizzazione

1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui intende esercitare l'attività.

2. La richiesta di autorizzazione al funzionamento contiene l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, nonché dai regolamenti comunali, con particolare riferimento a:

- a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
- b) ricettività della struttura e rapporti numerici fra operatori e bambini;
- c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;
- d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
- e) progetto pedagogico e progetto educativo.

3. Ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).

4. Fino alla definizione della modulistica di cui al comma 3 sono utilizzabili i moduli messi a disposizione del comune.

5. L'autorizzazione al funzionamento è rilasciata entro il termine di sessanta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta.

6. Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella

richiesta di autorizzazione è tempestivamente comunicata al SUAP al fine di una sua valutazione.

7. L'autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini.

8. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione, da inoltrare entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo coperto dalla precedente autorizzazione, contiene la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di autorizzazione o di rinnovo della stessa, ovvero, in caso di variazioni, la loro specifica descrizione.

9. Per la verifica dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento, la conferenza zonale può mettere a disposizione dei comuni del territorio una commissione multiprofessionale operante con continuità.

Art. 51

Requisiti e procedimento per l'accreditamento

1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di accreditamento al SUAP del comune in cui intende esercitare l'attività oppure, in caso di servizi già autorizzati, in cui il servizio ha sede.

2. La richiesta di accreditamento contiene l'attestazione del possesso dell'autorizzazione al funzionamento o dei relativi requisiti.

3. Il soggetto richiedente l'accreditamento assicura altresì:

- a) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;
- b) l'attuazione delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 6, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 15;
- c) l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
- d) l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
- e) la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
- f) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali;

g) ulteriori requisiti previsti dai comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.

4. L'accreditamento è rilasciato entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta. Nel caso in cui la domanda di accreditamento sia presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento, tale termine ha durata massima pari a sessanta giorni.

5. Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella richiesta di accreditamento è tempestivamente comunicata al SUAP al fine di una sua valutazione.

6. L'accreditamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciato.

7. La domanda per il rinnovo dell'accreditamento, da inoltrare entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo coperto dal precedente accreditamento, contiene la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate nella precedente richiesta di accreditamento.

8. Per la verifica dei requisiti previsti per l'accreditamento, la conferenza zonale può mettere a disposizione dei comuni del territorio una commissione multiprofessionale operante con continuità.

Art. 52 Convenzioni

1. I comuni possono convenzionarsi con le strutture accreditate per ampliare la propria capacità di offerta di servizi educativi e, in particolare, per acquisire la disponibilità di tutta o parte della loro potenzialità ricettiva a favore di bambini iscritti nelle proprie graduatorie.

2. Le convenzioni prevedono condizioni particolari nel caso di accoglienza di bambini portatori di disabilità.

Capo II Obblighi informativi e funzioni di vigilanza e controllo

Art. 53 Obblighi informativi dei soggetti titolari e gestori dei servizi educativi

1. I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta entro il termine stabilito dal comune. Il comune inserisce i dati di propria competenza e valida quelli inseriti dai soggetti titolari non comunali di norma entro il 28 febbraio di ogni anno.

2. Il sistema informativo regionale assicura la ricomposizione informativa di cui all'articolo 18 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

3. Nel caso in cui il comune accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti al comma 1, assegna un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.

4. Il mancato adempimento dell'obbligo di inserimento dei dati di cui al comma 1 può comportare la sospensione dei finanziamenti regionali di qualsiasi natura relativi ai servizi educativi fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 54 Vigilanza sui servizi educativi

1. I comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio. Le modalità di effettuazione delle ispezioni sono definite dai regolamenti comunali.

2. Le aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza, ai sensi dell'articolo 9.

3. Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede alla sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

4. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al comma 1 i comuni rilevino la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvedono, previa diffida per l'adeguamento, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

5. Il comune, anche avvalendosi del sistema informativo regionale, informa la Regione dei provvedimenti di revoca di autorizzazione e di accreditamento adottati. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

6. Qualora il comune accerti la presenza di un servi-

zio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, ne sospende con effetto immediato l'attività fino al regolare esperimento della procedura autorizzativa.

Capo III

Finanziamenti per gli edifici adibiti a servizi educativi

Art. 55

Destinazione degli edifici adibiti a servizi educativi

1. Gli edifici adibiti a servizi educativi gestiti dai comuni o da altri soggetti pubblici, che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per cinque anni ad uso diverso da quello per il quale è stato concesso il finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o sia prevista una diversa soluzione insediativa del servizio educativo.

2. Gli edifici adibiti a servizi educativi gestiti da soggetti privati, che hanno usufruito di finanziamenti regionali in conto capitale, non possono essere destinati per cinque anni ad uso diverso da quello per il quale è stato concesso il finanziamento. La Regione può consentire una diversa destinazione nel caso in cui l'immobile sia destinato ad altro servizio per l'infanzia o l'adolescenza o altro servizio sociale.

3. Nel caso di modifica della destinazione dell'immobile antecedente ai termini previsti ai commi 1 e 2, la Regione stabilisce, in relazione alla residua durata di destinazione dell'immobile ed all'ammontare del finanziamento concesso, la quota parte dello stesso che il beneficiario è tenuto a restituire.

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Disposizioni transitorie e finali

Art. 56

Disposizioni transitorie relative ai servizi educativi già autorizzati

1. Le disposizioni di cui al titolo II e al titolo III, capi I e II si applicano ai servizi educativi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a partire dall'anno educativo 2014/2015.

2. Le autorizzazioni al funzionamento e gli accreditamenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento ai servizi educativi pubblici e privati

hanno validità fino al 31 agosto 2014, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Le autorizzazioni al funzionamento e gli accreditamenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente regolamento ai nidi domiciliari hanno validità fino al 31 agosto 2013.

Art. 57

Disposizioni transitorie relative agli spazi esterni

1. I servizi educativi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non dispongono di una zona coperta e pavimentata nell'area esterna, come previsto all'articolo 20, comma 2, provvedono all'adeguamento dell'area stessa in occasione dei primi lavori di ristrutturazione edilizia.

2. I comuni definiscono criteri di deroga, anche in via transitoria, alle disposizioni di cui all'articolo 20, commi da 1 a 3 del presente regolamento, per i servizi educativi già autorizzati alla data di entrata in vigore dello stesso, ai sensi delle seguenti disposizioni del d.p.g.r. 47/R/2003:

- a) articolo 14, comma 8;
- b) articolo 18, comma 7;
- c) articolo 22, comma 7.

3. Per i nidi aziendali già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento in presenza delle condizioni indicate all'articolo 26 ter, comma 8 del d.p.g.r. 47/R/2003, l'autorizzazione rimane valida fino alla definizione, da parte del comune, delle caratteristiche previste all'articolo 19, comma 3.

Art. 58

Abrogazioni

1. Il titolo III del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro") è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 30 luglio 2013

REFERENDUM**CONSIGLIO REGIONALE****- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 23 luglio 2013, n. 69

Istituzione del Comune di Borgo a Mozzano Pescaglia, per fusione dei Comuni di Borgo a Mozzano e di Pescaglia. Formulazione del quesito referendario ai sensi dell'articolo 60, comma 2, della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti gli articoli 117 e 133, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 77, comma 2, dello Statuto;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che prevede che le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale;

Visti gli articoli da 58 a 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la proposta di legge n. 265 (Istituzione del comune di Borgo a Mozzano Pescaglia, per fusione dei comuni di Borgo a Mozzano e di Pescaglia) che prevede, a far data dal 1° gennaio 2014, l'istituzione del Comune di Borgo a Mozzano Pescaglia, per fusione dei Comuni di Borgo a Mozzano e di Pescaglia;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Borgo a Mozzano 6 luglio 2013, n. 33 con la quale il consiglio stesso si è pronunciato a favore della fusione dei Comuni di Borgo a Mozzano e di Pescaglia;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Pescaglia 6 luglio 2013, n. 21 con la quale il consiglio stesso si è pronunciato a favore della fusione dei Comuni di Pescaglia e di Borgo a Mozzano;

Ritenuto pertanto di indire il referendum consultivo delle popolazioni interessate;

Ritenuto che il quesito da sottoporre a referendum debba essere formulato come segue:

“Siete favorevoli alla proposta di istituire il Comune di Borgo a Mozzano Pescaglia, per fusione dei Comuni di Borgo a Mozzano e di Pescaglia, di cui alla proposta di legge n. 265 (Istituzione del comune di Borgo a Mozzano Pescaglia, per fusione dei comuni di Borgo a Mozzano e di Pescaglia)?”;

DELIBERA

1) di effettuare il referendum consultivo sulla proposta di legge n. 265 (Istituzione del comune di Borgo a Mozzano Pescaglia, per fusione dei comuni di Borgo a Mozzano e di Pescaglia);

2) di formulare nei seguenti termini il quesito da rivolgere agli elettori:

“Siete favorevoli alla proposta di istituire il Comune di Borgo a Mozzano Pescaglia, per fusione dei Comuni di Borgo a Mozzano e di Pescaglia, di cui alla proposta di legge n. 265 (Istituzione del comune di Borgo a Mozzano Pescaglia, per fusione dei comuni di Borgo a Mozzano e di Pescaglia)?”;

3) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, della l.r. 62/2007 sono consultati tramite referendum gli elettori dei Comuni di Borgo a Mozzano e di Pescaglia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Giuliano Fedeli

Il Segretario
Gian Luca Lazzeri

SEZIONE III**COMMISSARI REGIONALI****- Ordinanze**

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
16 luglio 2013, n. 11

L. 228/2012-O.C.D. n. 5/2013 - Intervento 2012EM-S0027 - Approvazione schema di convenzione tra Com-

missario, R.F.I. S.p.A., Provincia di Massa-Carrara e Comune di Carrara per l'adeguamento dell'attraversamento ferroviario sul T. Carrione.

Nota: registrata alla Corte dei Conti in data 23 luglio 2013 al Reg. 1 Foglio n. 337.

IL COMMISSARIO

Vista la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2003 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività";

Considerato che nel mese di novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012, eventi alluvionali hanno colpito la Regione Toscana interessando il territorio delle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale numeri 196 del 13 novembre 2012, 199 del 15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali anzidetti;

Visto che con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 hanno colpito 139 comuni, individuati nella suddetta delibera, nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";

Preso atto del comma 548 dell'articolo 1 di tale legge con cui il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

Preso altresì atto che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto legge 6

giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Visto il DPCM del 23 marzo 2013 con cui è stata data attuazione all'articolo 1 comma 548 Legge 228/2013 che ha stabilito in particolare la nomina dei commissari e la ripartizione delle risorse;

Preso atto in particolare per la Regione Toscana della nomina quale Commissario delegato del Presidente della Giunta Regionale e dell'assegnazione di euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;

Dato atto che presso la sezione di Firenze della Banca d'Italia è aperta la contabilità speciale n. 5750 intestata al sottoscritto;

Vista la propria Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 con la quale:

- è stato approvato il "Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza", di cui all'allegato 2 alla citata ordinanza, da realizzare per un importo pari a 83,0 M€;

- è stato approvato l'allegato 3 alla citata ordinanza contenente le disposizioni per l'attuazione degli "Interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza" di cui all'art.1 comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

- sono stati nominati soggetti attuatori degli interventi gli enti specificatamente indicati nell'allegato 2 alla citata ordinanza che dovranno eseguire gli interventi indicati secondo le disposizioni all'allegato 3 alla citata ordinanza;

Preso atto che nell'allegato 2 della suddetta ordinanza è stato individuato l'intervento codice 2012EMS0027 "Adeguamento a seguito dell'evento dell'11.11.2012 attraversamento ferroviario sul Torrente Carrione che costituisce ostacolo al deflusso delle acque", stanziando un importo di € 1.250.000,00 a valere sulle risorse della contabilità speciale, individuando per l'attuazione R.F.I. S.p.A.;

Considerato che la sopra citata ordinanza commissariale n. 5 del 24 aprile 2013 costituisce impegno, a valere sulle risorse della contabilità speciale, a favore di R.F.I. S.p.A. per la realizzazione del sopra citato intervento codice 2012EMS0027;

Considerato che, al fine di definire gli impegni progettuali, economici e realizzativi dell'intervento a carico di ciascuno dei soggetti interessati, è stata predisposta un'apposita convenzione tra Commissario delegato, R.F.I. S.p.A., Provincia di Massa - Carrara e Comune di Carrara, da approvarsi con il presente atto;

Richiamati del citato schema di convenzione:

a) l'art. 2 sulla individuazione delle opere costituenti l'adeguamento idraulico del torrente Carrione in Comune di Carrara;

b) l'art. 3 sul riparto della spesa complessiva di € 2.600.000,00 nel modo seguente:

1. € 1.350.000,00 a carico di R.F.I. S.p.A.;

2. € 1.250.000,00 a carico del Commissario delegato ex. L. 228/2012;

c) l'art. 8 sulle modalità del trasferimento ad R.F.I. S.p.A. del contributo del Commissario che avverrà sulla base delle Disposizioni Allegato 3-Parte I dell'Ordinanza Commissariale n. 5 del 24 aprile 2013;

d) l'art. 14 che prevede l'istituzione di un Comitato Tecnico di monitoraggio sull'attuazione dell'intervento, coordinato dal Commissario e composto da un rappresentante per ogni parte contraente a tal fine individuato dalle singole parti;

Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto (Allegato 1);

Ritenuto di delegare l'Ing. Giovanni Massini, dirigente responsabile del Settore Prevenzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico, come rappresentante del Commissario delegato in sede di Comitato Tecnico di monitoraggio. In caso di impossibilità a partecipare al suddetto comitato, l'Ing. Massini potrà delegare personale idoneo del proprio Settore, o di concerto con i rispettivi dirigenti, personale di altri settori regionali;

Ritenuto di dare mandato all'Ing. Giovanni Massini, dirigente responsabile del Settore Prevenzione del Rischio idraulico e idrogeologico, in caso di impossibilità del sottoscritto, di stipulare la citata convenzione (Allegato 1), autorizzandolo fin d'ora ad apportarvi, in sede di stipula, le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;

Considerato che la presente ordinanza è soggetta al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c-bis) della legge 20/1994 ed acquisisce efficacia in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 1 della l. 340/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013;

ORDINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di convenzione allegato "1" al presente atto, finalizzata alla realizzazione dell'intervento codice 2012EMS0027 "Adeguamento a seguito dell'evento dell'11.11.2012 dell'attraversamento ferroviario sul Tor-

rente Carrione che costituisce ostacolo al deflusso delle acque" previsto dall'ordinanza commissariale n. 5 del 24 aprile 2013;

2. di dare atto che il Commissario delegato parteciperà alla spesa con un contributo di € 1.250.000,00, già impegnato sulle risorse della contabilità speciale con ordinanza commissariale n. 5 del 24 aprile 2013, e che tale contributo sarà trasferito ad R.F.I. S.p.A., in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, secondo le Disposizioni Allegato 3-Parte I della citata ordinanza commissariale;

3. di delegare l'Ing. Giovanni Massini, dirigente responsabile del Settore Prevenzione del Rischio Idraulico e Idrogeologico, come rappresentante del Commissario delegato in sede di Comitato Tecnico di monitoraggio. In caso di impossibilità a partecipare al suddetto comitato, l'Ing. Massini potrà delegare personale idoneo del proprio Settore, o di concerto con i rispettivi dirigenti, personale di altri settori regionali;

4. di dare mandato all'Ing. Giovanni Massini, dirigente responsabile del Settore Prevenzione del Rischio idraulico e idrogeologico, in caso di impossibilità del sottoscritto, di stipulare la citata convenzione (Allegato 1), autorizzandolo fin d'ora ad apportarvi, in sede di stipula, le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;

5. che la presente ordinanza è soggetta al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c-bis) della legge 20/1994 ed acquisisce efficacia in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 1 della legge 340/2000;

6. che successivamente all'acquisizione dell'efficacia del presente atto, ne sarà data comunicazione agli enti interessati e al Dipartimento della Protezione Civile.

Il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 4 lett. h) della LR 23/2007 e successive modifiche ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007. E' pubblicato avviso di tale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

SEGUE ALLEGATO

COMMISSARIO DELEGATO EX L. 228/2012**RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.****PROVINCIA DI MASSA CARRARA****COMUNE DI CARRARA****CONVENZIONE****TRA**

il Commissario delegato L. 228/2012 - con sede legale in Firenze, P.zza Duomo 10,
 di seguito denominato per brevità "COMMISSARIO", rappresentato dal
nella sua qualità di, in virtù di quanto stabilito
 dall'Ordinanza commissariale n. del

E

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con sede sociale in Piazza della Croce Rossa 1 –
 00161 – Roma, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, in seguito denominata per
 brevità "RFI" rappresentata nel presente atto dal Dott. Ing. Massimo Del Prete
 nella sua qualità di Responsabile della Direzione Territoriale Produzione di Firenze,
 in virtù dei poteri conferitigli

E

La Provincia di Massa Carrara, di seguito denominata "PROVINCIA", per la quale
 interviene e stipula il presente atto il Dott. Ing. Stefano Michela nella sua qualità di
 Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Viabilità e difesa del suolo domiciliato per la
 carica presso la sede provinciale, in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi della
 delibera del Giunta Provinciale n. 154 del 6 dicembre 2012

E

il Comune di Carrara, di seguito denominato "COMUNE", per il quale interviene e
 stipula il presente atto....., domiciliato presso

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | l'Amministrazione Comunale di Carrara, Piazza 2 Giugno n. 1, che interviene qui | |
| | non in proprio ma agisce in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE, in | |
| | esecuzione della delega conferitegli dal Sindaco in dataprot. | |
| | nella sua qualità e veste di | |
| | PER | |
| | la progettazione e la realizzazione dell'adeguamento idraulico del torrente Carrione | |
| | in corrispondenza dell'attraversamento della linea ferroviaria Pisa-La Spezia | |
| | PREMESSO | |
| | – che l'adeguamento idraulico del torrente Carrione rientra fra gli interventi | |
| | individuati per la messa in sicurezza del territorio della Provincia di Massa | |
| | Carrara; | |
| | – che la PROVINCIA ha realizzato lo studio idraulico dell'asta del torrente e | |
| | individuato gli interventi necessari per il transito della portate idrauliche con | |
| | tempo di ritorno duecentennale; | |
| | – che gli interventi individuati in corrispondenza dell'attraversamento | |
| | ferroviario consistono nell'abbassamento e regolarizzazione della quota alveo e | |
| | nella esecuzione di un fornice nel rilevato ferroviario con conseguente | |
| | ampliamento della sezione idraulica del Torrente; | |
| | – che RFI ha sviluppato il progetto definitivo degli interventi previsti sul ponte | |
| | ferroviario il cui costo ammonta ad €. 2.600.000,00; | |
| | – che la PROVINCIA con nota prot. n. 17167 del 15/06/2013 ha indetto, per il | |
| | 2/07/2013, la Conferenza di Servizi, finalizzata all'approvazione del progetto di | |
| | adeguamento del ponte ferroviario; | |
| | – che la Conferenza dei Servizi si è conclusa in data 2/07/2013 con | |
| | l'approvazione del progetto di adeguamento del ponte ferroviario; | |
| | | |

– che la PROVINCIA sta eseguendo i lavori di adeguamento del Torrente a monte del ponte ferroviario individuato come “Lotto VIII”;

– che la PROVINCIA nell’ambito degli interventi del “Lotto VIII” realizzerà anche l’adeguamento del tratto di Torrente che va dal confine del Lotto VIII fino al ponte ferroviario;

– che il COMMISSARIO con Ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 ha stanziato € 1.250.000,00 a favore di RFI per l’*“Adeguamento a seguito dell’evento del 11.11.2012 attraversamento Ferroviario sul Torrente carrione che costituisce ostacolo al deflusso delle acque”* (intervento codice 2012EMS0027);

– che volendo far risultare quanto sopra da specifico atto che regolamenti gli impegni progettuali, autorizzativi ed economici di ciascun Ente

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Riferimento alle premesse

Le su esposte premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Oggetto della convenzione

La presente convenzione definisce gli impegni delle parti contraenti in ordine alle attività relative al finanziamento e alla realizzazione delle opere costituenti l’**“adeguamento idraulico del ponte ferroviario sul Torrente Carrione”** nonché impegni per accelerare gli interventi già in corso di realizzazione.

Le attività per l’adeguamento del ponte ferroviario consistono essenzialmente:

- nella progettazione esecutiva e realizzazione del consolidamento delle strutture di fondazione del ponte ferroviario per consentire la

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | regolarizzazione e l'abbassamento della quota del fondo alveo; | |
| | - nella progettazione esecutiva e realizzazione di un monolite scatolare in cemento armato, da costruire fuori opera e traslare poi nel rilevato ferroviario mediante spinta oleodinamica, costituente il terzo fornice; | |
| | - nella sistemazione complessiva, a fine lavori, delle aree e pertinenze fluviali in corrispondenza del ponte, che potrà essere eseguita solo dopo il completamento dei lavori compresi fra il Lotto VIII ed il ponte ferroviario; | |
| | - nella realizzazione della sistemazione delle aree e pertinenze fluviali di raccordo fra il Lotto VII ed il ponte ferroviario (tratto di valle). | |
| | Le opere sono riportate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi del 2/07/2013 e depositati presso gli Uffici dei Sottoscrittori della presente convenzione. | |
| | Art. 3 | |
| | Quadro economico e partecipazione finanziaria | |
| | Il costo delle opere ammonta ad €. € 2.600.000,00. | |
| | RFI e COMMISSARIO si impegnano a contribuire alla spesa con le seguenti quote: | |
| | - RFI con €. 1.350.000,00; | |
| | - COMMISSARIO con €. 1.250.000,00. | |
| | Art. 4 | |
| | Impegni della Provincia | |
| | La Provincia si impegna: | |
| | - ad effettuare le verifiche idrauliche delle opere previste nel progetto di RFI sulla base dello studio idraulico già effettuato; | |
| | - a realizzare l'adeguamento del Torrente nel tratto compreso fra il ponte ferroviario ed il "Lotto VIII ", a seguito della disponibilità di specifici | |
| | | |

finanziamenti non contemplati nella presente convenzione;

- a realizzare, a seguito dell'ultimazione dei lavori da parte di RFI, la riprofilatura e regolarizzazione dell'alveo per la messa in funzione del nuovo assetto idraulico.

Art. 5

Impegni del Comune di Carrara

Il COMUNE si impegna a prendere in carico la nuova viabilità realizzata dalla PROVINCIA nell'ambito dei lavori del "Lotto VIII" e di inserirla nell'elenco delle strade pubbliche.

Art. 6

Attività ed oneri a carico di RFI

RFI procederà:

- all'invio, entro 7 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, ai settori Regionali Prevenzione Rischio Idraulico e Idrogeologico e Ufficio tecnico del Genio Civile, del cronoprogramma di attuazione dell'intervento, redatto in conformità a quanto stabilito con ordinanza commissariale n. 5 del 24 aprile 2013;
- alla redazione della progettazione esecutiva e all'affidamento dei lavori relativi all'adeguamento del ponte ferroviario sul torrente Carrione;
- a completare i lavori di adeguamento del ponte ferroviario entro un anno dall'affidamento dei lavori.

RFI procederà alla programmazione dei lavori interferenti con l'esercizio ferroviario compatibilmente con le risorse di esercizio disponibili, procederà al coordinamento di tutte le attività ferroviarie necessarie per la realizzazione del nuovo ponte (sostegno provvisorio dei binari, spinta del nuovo impalcato, interruzioni dell'esercizio ferroviario, istituzione dei rallentamenti della circolazione ferroviaria, livellamenti dei

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | binari, direzione dei lavori, collaudo, ripristino della libera circolazione ecc.). | |
| | Il costo complessivo dell'intervento che resta in carico a "RFI" ammonta ad €. | |
| | 2.600.000,00 (euro duemilioneiseicentomila,00). | |
| | RFI si impegna inoltre ad agevolare l'acquisizione da parte della PROVINCIA delle | |
| | aree ferroviarie interessate dal "Lotto VIII", ed in corso di realizzazione da parte | |
| | della PROVINCIA stessa. | |
| | Art. 7 | |
| | Attività ed oneri a carico del Commissario | |
| | Il COMMISSARIO si impegna a partecipare finanziariamente all'esecuzione delle | |
| | opere con un proprio contributo pari ad € 1.250.000,00 (euro | |
| | unmilione duecentocinquantamila/00) da trasferire ad RFI secondo le modalità | |
| | stabilite al successivo Art.8. | |
| | Art. 8 | |
| | Contributi al progetto | |
| | Sulla base degli impegni finanziari di cui agli articoli 6 e 7 viene stabilito che il | |
| | COMMISSARIO trasferirà a RFI la somma di € 1.250.000,00 sulla base delle | |
| | Disposizioni Allegato 3-Parte I dell'Ordinanza Commissariale n. 5 del 24 aprile 2013. | |
| | Il contributo che RFI riceverà dal COMMISSARIO in virtù della presente | |
| | convenzione costituirà quota parte delle spese necessarie per l'adeguamento | |
| | idraulico del ponte ferroviario. | |
| | Art. 9 | |
| | Aspetti patrimoniali | |
| | Il nuovo fornice in quanto insistente su aree ferroviarie si intenderà compenetrato e | |
| | acquisito nella proprietà ferroviaria fin dalla sua realizzazione. | |
| | Nessun diritto potranno vantare gli Enti sottoscrittori della presente convenzione | |
| | | |

sulle opere di proprietà di RFI in virtù del contributo di cui all'articolo precedente in quanto contributo concesso in conto impianti a società gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale e quindi, proprietaria e gestore di un bene pubblico.

Art 10

Verbale regolare esecuzione

Ultimati i lavori, da parte di RFI, sarà effettuata una visita, a semplice titolo ricognitivo, da parte di un rappresentante sia di RFI che del COMMISSARIO al fine di constatare la regolare ultimazione dei medesimi e l'effettiva rispondenza degli stessi al progetto.

L'esito favorevole di tali visite sarà fatto risultare da appositi verbali.

Art 11

Manutenzione a cura delle opere

La PROVINCIA e RFI provvederanno alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere nel rispetto delle proprie competenze.

Le strutture di manutenzione dei rispettivi Enti provvederanno ad informarsi reciprocamente quando intendono intervenire per la manutenzione al fine di scambiarsi le rispettive prescrizioni. In particolare il personale incaricato della manutenzione, nell'esecuzione dei lavori in questione, è tenuto ad osservare Norme del Regolamento di Polizia Ferroviaria - D.P.R. 753 dell'11/07/80 e successive modifiche e del R.D. 523/1904.

Art 12

Diritto di occupazione

La PROVINCIA riconosce a RFI il diritto di occupare provvisoriamente la sede in alveo in corrispondenza delle opere di attraversamento, quando ciò sia necessario per lavori di manutenzione che la stessa intenda eseguire.

Per contro, qualunque lavoro di manutenzione o rifacimento, da eseguire a cura della PROVINCIA che, direttamente o indirettamente possa interessare l'esercizio ferroviario, dovrà essere preventivamente comunicato a RFI, che fisserà il periodo di esecuzione dell'intervento e potrà far sorvegliare il lavoro dal proprio personale, alle cui prescrizioni la Provincia dovrà attenersi.

Art 13

Interventi modificativi

Qualora, in qualsiasi tempo, per ampliamenti o modificazioni degli impianti ferroviari, per lavori di qualunque genere che RFI dovesse eseguire, o per nuove esigenze del servizio ferroviario, occorresse, a esclusivo giudizio di RFI medesima, apportare variazioni di qualsiasi natura alle opere che formano oggetto del presente atto, ovvero spostare o anche demolire in tutto o in parte le opere stesse, RFI vi provvederà a propria cura e spese.

In tale evenienza le nuove opere o le modifiche di quelle oggetto del presente atto dovranno tenere conto delle stesse esigenze considerate nella progettazione originaria, in ordine alla sicurezza idraulica e alla tutela del bene demaniale.

Analogamente, eventuali rifacimenti o modifiche nell'interesse della PROVINCIA saranno attuate a spese della PROVINCIA stessa e dovranno adeguarsi alle esigenze degli impianti ferroviari esistenti e come previsto da programmi di potenziamento delle strutture ferroviarie.

Art. 14

Monitoraggio dell' attuazione degli interventi

Per quanto attiene alle attività di cui ai precedenti articoli 4 e 5, le parti concordano di istituire un *Comitato Tecnico di monitoraggio*, coordinato da un rappresentante del COMMISSARIO e composto da un rappresentate per ogni parte contraente a tal fine

individuato dalle singole parti, e verrà convocato dal rappresentante del COMMISSARIO, di norma, con cadenza bimestrale; sarà compito del *Comitato Tecnico* monitorare la realizzazione delle opere di cui sopra; nel caso di inadempienza di una o più parti in relazione sia agli obblighi finanziari che non finanziari assunti con la presente convenzione, il *Comitato Tecnico* potrà essere convocato, anche su indicazione di una delle parti, al fine di risolvere eventuali controversie generatasi.

Art. 15

Informativa per la gestione dei dati di contratto

Ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le parti della presente convenzione si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascuna verranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali.

Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art.7 del suddetto D. Lgs.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono le parti così come costituite in testa al presente atto.

Art. 16

Spese

Tutte le spese di stipulazione e scritturazione della presente convenzione e delle copie occorrenti sono a carico delle parti in parti uguali.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | I tributi inerenti e conseguenti alla presente Convenzione sono a carico delle parti contraenti, secondo legge. | |
| | Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, alla variazioni dei termini pattuiti. | |
| | La presente Convenzione è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n° 131 e sosterà l'imposta in misura fissa, come stabilito dall'art. 1 lett. b della tariffa allegata al T.U.. | |
| | Le parti dichiarano di seguito i rispettivi numeri di Codice Fiscale: | |
| | COMMISSARIO: 94079030485 | |
| | RFI: 01585570581 | |
| | PROVINCIA: 80000150450 | |
| | COMUNE: 00079450458 | |
| | Art. 17 | |
| | Domicilio | |
| | A tutti gli effetti amministrativi e giudiziari il COMMISSARIO, RFI, la PROVINCIA ed il COMUNE eleggono il proprio domicilio presso le proprie sedi. | |
| | ART. 18 | |
| | Validità – decorrenza – durata | |
| | Il presente atto è valido ed efficace dalla data di sottoscrizione dello stesso. | |
| | La convenzione per il COMMISSARIO, ovvero per l'amministrazione pubblica che eventualmente subentrerà allo Stesso, avrà durata fino al completamento dell'opera. | |
| | Per quanto riguarda i rapporti tra RFI e la PROVINCIA la convenzione avrà durata pari a quella del regolare esercizio dell'opera. La PROVINCIA riconosce ed accetta che i diritti e gli obblighi che gli derivano dalla presente Convenzione non potranno, per qualsiasi titolo o causa, essere ceduti o passati ad altri senza l'assenso scritto di | |
| | | |

RFI. In tale evenienza comunque l'attraversamento oggetto del presente atto dovrà essere regolato con una nuova apposita Convenzione.

Il presente atto consta di n fogli.

Fatta in 4 originali, uno per ciascuna delle parti contraenti.

Firenze li

Per il Commissario delegato

Per Rete Ferroviaria Italiana

Per la Provincia di Massa Carrara

Per il Comune di Carrara

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO

16 luglio 2013, n. 12

Legge 228 del 24/12/2012 - Disposizioni per la concessione di agevolazioni alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/03/2013 (art. 1 comma 548 L. 228 del 24/12/2012 - Legge di stabilità 2013).

Nota: registrata alla Corte dei Conti in data 23 luglio 2013 al Reg. 1 Foglio n. 338.

IL COMMISSARIO

Vista la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2003 “Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività”;

Visto l’art. 70 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, relativo alle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni in materia di calamità naturali ed avversità atmosferiche;

Visto il Decreto Legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera i della Legge n.38 del 7 marzo 2003;

Visto il Decreto Legislativo n. 82 del 18 aprile 2008 “Modifiche al Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell’art. 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

Vista la Legge Regionale 24 gennaio 2006 n.1 “Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”, che regola l’intervento della Regione in materia di agricoltura e di sviluppo rurale con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile;

Visto l’art. 2 lett. D) della L.R. n. 10 del 23/01/1989, concernente la delega alle Province delle funzioni amministrative relative alle calamità naturali ed avversità atmosferiche;

Visti gli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Toscana nel mese di novembre ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012, interessando il territorio delle pro-

vince di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale numeri 196 del 13 novembre 2012, 199 del 15 novembre 2012 e 206 del 4 dicembre 2012, con cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale degli eventi alluvionali;

Vista la legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”;

Preso atto del comma 548 dell’articolo 1 di tale legge con cui il Fondo di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è stato incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l’anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2012;

Preso altresì atto che il medesimo comma 548 ha previsto che i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

Visto il DPCM del 23 marzo 2013 con cui è stata data attuazione all’articolo 1 comma 548 Legge 228/2013 che ha stabilito in particolare la nomina dei commissari e la ripartizione delle risorse;

Preso atto in particolare per la Regione Toscana della nomina quale Commissario delegato del Presidente della Giunta Regionale e dell’assegnazione di euro 110.900.000,00 da far confluire su apposita contabilità speciale;

Visto che la contabilità speciale è stata aperta a nome del Commissario delegato presso la Sezione della Banca d’Italia di Firenze n. 5750;

Preso atto che sulla medesima vi sono euro 9.000.000,00 versati in anticipazione dalla Regione Toscana in base alla delibera della Giunta regionale n. 335 del 13/05/2013 per consentire una disponibilità di cassa, in attesa dell’effettiva riscossione da parte del Commissario Delegato della somma di euro 110,90 milioni come assegnati dal DPCM del 23 marzo 2013, entro il limite massimo di euro 70.000.000,00 le risorse necessarie a consentire i pagamenti indifferibili relativamente agli interventi previsti dal Piano;

Considerato che ai sensi dell’articolo 1 comma 548 Legge 228/2012 le risorse assegnate con il DPCM posso-

no essere destinate agli interventi in conto capitale nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali di novembre 2012;

Preso atto che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 comma 4 del DPCM del 23 marzo 2013, le medesime risorse possono altresì essere destinate nel limite massi-

mo del 25% alla concessione di contributi per interventi di ricostruzione a favore di privati ed imprese;

Visto che le predette risorse destinate all'evento alluvionale sono state ripartite con l'ordinanza n. 5 del 24 aprile 2013 e precisamente:

| Tipologia di intervento | Risorse |
|--|------------------|
| Contributi per imprese extra-agricole | 18,8 mln |
| Contributi per imprese agricole | 1,2 mln |
| Contributi per i privati | 7,9 mln |
| Finanziamento di interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza | 83,0 mln |
| Totale | 110,9 mln |

Considerato che a fronte degli eventi alluvionali del novembre 2012 sono stati avviati anche interventi che trovano copertura con risorse finanziarie regionali, come già in pre-

cedenza indicato, e che quindi si tratta di eventi che nel loro complesso hanno determinato una pluralità di finanziamenti sia statali che regionali che si possono così riassumere:

| Tipologia di intervento | Finanziamento comma 548 della Legge 228/2012 | Finanziamento Regione Toscana LR 66/2012 | Finanziamento Regione Toscana PRAF |
|---|--|--|------------------------------------|
| Contributi imprese extra-agricole | 18,8 mln | | |
| Contributi imprese agricole | 1,2 mln | | 6 mln |
| Contributi per privati | 7,9 mln | | |
| Finanziamenti per interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza | 83,0 mln | 29.999.310,80 | |
| Totale | 110,9 mln | 29.999.310,80 | 6 mln |
| Totale | | Euro 146.899.310,80 | |

Considerato in particolare che per le imprese agricole in considerazione della considerevole entità dei danni ad esse prodotti nella Provincia di Grosseto ed in alcuni comuni delle province di Siena e Massa-Carrara, è stato dichiarata la calamità naturale con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 25/1/2013;

Visto che per le imprese agricole la Misura A1-19 – Azione A del Piano Regionale Agricolo e Forestale - PRAF della Regione Toscana prevede la possibilità di indennizzi a loro favore per danni da agenti calamitosi, per un importo di 5.626.885,10 milioni di euro (decreto n. 2240/2013);

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 397 del 27/05/2013 relativa a “D.lgs. 102/2004 Eventi calamitosi eccesso neve del febbraio 2012 e piogge alluvionali del novembre 2012. Primo sostanziale indennizzo alle aziende delle Province di Grosseto, Siena, Arezzo e Massa Carrara per i danni alle strutture e alle infrastrutture aziendali connesse all'attività agricola”;

Considerato che la citata ordinanza n. 5/2013 appro-

vava il “Piano degli interventi pubblici di ripristino e di messa in sicurezza per il superamento dell'emergenza”, con le relative disposizioni per l'attuazione, rinviando a successive ordinanze l'approvazione delle procedure per la realizzazione delle altre linee finanziarie previste nel piano degli interventi;

Ritenuto di attivare il finanziamento a favore delle imprese agricole, nell'ambito delle risorse assegnate dalla ordinanza n. 5/2013, disponendo, per omogeneizzare gli interventi, che il finanziamento avvenga nel rispetto dei criteri e dei vincoli previsti dal D.Lgs. 102/2004 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la comunicazione del 10 luglio 2013 del Responsabile del Settore Attività faunistica-venatoria, pesca dilettantistica, politiche ambientali della Regione Toscana, con la quale vengono comunicate:

- le percentuali di ripartizione alle sotto indicate Province;
- la ripartizione delle risorse da destinare alle imprese danneggiate;
- l'indicazione di destinare delle risorse per il ripristino del reticolo idraulico minore di proprietà:

Segue tabella

| Provincia | Evento | Disponibilità Totale | Danni (Delibera G.R.1255/2012) | Contributo | % contributo su danno | % contributo su Tot. Disponibilità |
|---------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|
| Siena | Piogge alluvionali | 1.200.000 | 800.000 | 118.270.53 | 14.78% | 9.86% |
| Grosseto | Piogge alluvionali | | 6.232.984.00 | 921.472.90 | 14.78% | 76.79% |
| Massa Carrara | Piogge alluvionali | | 1.084.000 | 160.256.57 | 14.78% | 13.35% |
| TOTALE | | | 8.116.984 | 1.200.000.00 | | 100.00% |

Ritenuto opportuno individuare, in analogia con le procedure per la concessione degli indennizzi per calamità agricole, le Province di Siena, Grosseto e Massa Carrara quali soggetti responsabili delle istruttorie delle pratiche delle imprese agricole danneggiate e l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in agricoltura (ARTEA) per la liquidazione del contributo alle suddette imprese;

Considerato che la presente ordinanza è soggetta al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c-bis) della legge 20/1994 ed acquisisce efficacia in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 1 della l. 340/2000;

ORDINA

1. di attivare, nell'ambito della ripartizione delle risorse effettuata con ordinanza commissariale n. 5/2013,

il finanziamento a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi del novembre 2012 disponendo, per omogeneizzare gli interventi, che il finanziamento avvenga nel rispetto dei criteri e dei vincoli previsti dal D.Lgs. 102/2004 e successive modifiche e integrazioni;

2. di individuare, in analogia con le procedure per la concessione degli indennizzi per calamità agricole, le Province di Siena, Grosseto e Massa Carrara quali soggetti responsabili delle istruttorie delle pratiche delle imprese agricole danneggiate e l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in agricoltura (ARTEA) per la liquidazione del contributo alle suddette imprese;

3. di ripartire, sulla base di quanto indicato dal Responsabile del Settore Attività faunistica-venatoria, pesca dilettantistica, politiche ambientali della Regione Toscana il contributo su base provinciale secondo le percentuali riportate in tabella:

| Provincia | Evento | Disponibilità Totale | Danni (Delibera G.R.1255/2012) | Contributo | % contributo su danno | % contributo su Tot. Disponibilità |
|---------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|
| Siena | Piogge alluvionali | 1.200.000 | 800.000 | 118.270.53 | 14.78% | 9.86% |
| Grosseto | Piogge alluvionali | | 6.232.984.00 | 921.472.90 | 14.78% | 76.79% |
| Massa Carrara | Piogge alluvionali | | 1.084.000 | 160.256.57 | 14.78% | 13.35% |
| TOTALE | | | 8.116.984 | 1.200.000.00 | | 100.00% |

4. che la presente ordinanza è soggetta al controllo preventivo di legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c-bis) della legge 20/1994 ed acquisisce efficacia in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 1 della legge 340/2000;

5. che successivamente all'acquisizione dell'efficacia del presente atto, ne sarà data comunicazione agli enti interessati e al Dipartimento della Protezione Civile.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 4 lett. h) della LR 23/2007 e successive modifiche ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007. E' pubblicato avviso di tale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Commissario Delegato
Enrico Rossi

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre signature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631